



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
DI VENEZIA

Scritta n. 795/13
R. Gen. 787/12
Rep. _____
Cron. 3245/13

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 15/3/2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 787/12 RG avente ad oggetto: " nullità C.C.N.L. integrativo - accorpamento profili professionali "

TRA

- rappresentati e difesi dagli Avvocati Alessandro Borile e Alberto Zeffin presso il cui studio sono elettivamente domiciliati,

- **ricorrenti**

E

MINISTERO DI GIUSTIZIA, in persona del Capo Dipartimento della Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott. ssa Anna Rossella Raciti e dalla dott. ssa Lucrezia Palumbo ,

- **resistenti**

IN FATTO E IN DIRITTO

letto il ricorso depositato in data 4/4/2012 con il quale i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati, chiedono: in via principale di merito: 1) accertare e dichiarare la nullità, anche parziale, e/o comunque l'illegittimità delle norme degli allegati del contratto collettivo integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia siglato il 29/7/2010 nella parte in cui il

medesimo profilo professionale del cancelliere di cui al C.C.N.L. 2006/2009 viene articolato su aree diverse (cancelliere di II^a area e funzionario giudiziario di III^a area), nonché del conseguente P.D.G. 3/8/2010 per le ragioni di cui in premessa, condannando l'Amministrazione a ridare efficienza, e quindi ad applicare, le disposizioni del C.C.I. del 5/4/2000, relativamente al profilo di cancelliere B3 e C1. Spese, diritti ed onorari rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori. 2) accertarsi la violazione da parte del Ministero della norma di quell'articolo 10, commi II° e IV°, del C.C.N.L. 2006/2009, per l'effetto, condannare l'Amministrazione a riavviare o a portare a compimento le procedure concorsuali di cui al preveggenete C.C.N.L. 1998/2001 (in particolare le procedure per l'accesso alla posizione C1) sospendendo, se del caso, fino alla conclusione del procedimento selettivo, il nuovo ordinamento, e condannando il Ministero stesso a rideterminare, alla luce delle progressioni che ne risulteranno, gli effetti del bando 9/8/2010 per ciascuno dei ricorrenti. Spese ed onorari rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori. 3) accertarsi la violazione da parte del Ministero della norma di cui all'articolo 10, comma VI°, del C.C.N.L. 2006/2009 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione a portare a compimento prioritariamente, con le procedure previste dal C.C.N.L. per i passaggi di area, la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse, in particolare quella relativa al profilo professionale del cancelliere (cancellieri B3, area II^a - funzionari giudiziari F1, area III^a). Spese, diritti ed onorari rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori. 4) accertata e dichiarata la nullità parziale, ovvero in subordine l'inefficacia e/o l'inapplicabilità anche solo nei confronti dei ricorrenti, per violazione delle norme del d. lvo. 165/2001 (in particolare gli artt. 2, comma 3, 45, comma 2, 52 comma 1), e delle norme del C.C.N.L. 2006/2009 (articoli da 5 a 10), nonché per violazione di ogni altra norma del d. lvo. citato e/o del C.C.N.L. 2006/2009, anche non richiamata in narrativa, tutte di carattere imperativo, dell'allegato A al C.I. 29/7/2010, "ordinamento professionale del personale non dirigente dell'amministrazione giudiziaria - sistema di classificazione", Seconda Area Funzionale, limitatamente alla definizione del profilo del cancelliere B3, dichiararsi la sua sostituzione, anche in via temporanea e solo sino alla prossima contrattazione integrativa legalmente sottoscritta dalle oo.ss., con la definizione già appartenente al profilo dell'ex cancelliere B3, dall'articolo 25 del previgente Contratto Integrativo 1998/2001 del 5/4/2000. In



ogni caso, spese, diritti ed onorari rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori. In via subordinata: 5) accertata e dichiarata la nullità parziale, ovvero in subordine l'inefficacia e/o l'inapplicabilità anche solo nei confronti degli odierni ricorrenti, per violazione delle norme del d. lvo. 165/2001 (in particolare del combinato disposto di cui agli artt. 43, comma terzo, e 40, comma terzo, bis, ter e quinquies) e del C.C.N.L. vigente (in particolare del C.C.N.L. 16/2/99), nonché per violazione di ogni altra norma del d. lvo. citato e/o del C.C.N.L. 2006/2009, anche non richiamata in narrativa, tutte di carattere imperativo, dell'allegato A al C.I. 29/7/2010, "ordinamento professionale del personale non dirigente dell'amministrazione giudiziaria - sistema di classificazione", Seconda Area Funzionale, limitatamente alla definizione del profilo attribuito al cancelliere B3, dall'articolo 25 del previgente Contratto Integrativo 1998/2001 del 5/4/2000. Spese, diritti ed onorari rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Accertamento pregiudiziale ex art. 64, d. lvo. 165/2001: in caso di contestazione da parte del Ministero in merito all'efficacia, alla validità e soprattutto, alla corretta interpretazione degli articoli dei C.C.N.L. 2006/2009 richiamati nel corpo dell'atto, si chiede che il giudicante voglia avviare la procedura di accertamento pregiudiziale di cui all'articolo 64 del d. lvo. 165/2001. Peraltro, secondo l'orientamento della Suprema Corte, il Giudice sarebbe obbligato ad avviare il procedimento in questione, non prevedendo il testo della norma discrezionalità alcuna, In ogni caso, a nostro avviso, si tratta di comprendere, se nelle intenzioni dei sottoscrittori e/o comunque nel loro significato complessivo: - quanto disposto agli articoli 5, 6, comma V°, 8, comma II°, lett. E (salvaguardia del profilo professionale acquisito col precedente contratto collettivo), consentisse lo stravolgimento del profilo professionale del cancelliere B3, sopra esaminato, con riduzione delle funzioni precedentemente assegnate al medesimo profilo dal C.C.N.L. 1998/2001, anche in relazione ai nuovi profili degli assistenti giudiziari B2 e B3, così come più precisamente indicato nella precedente esposizione del ricorso; - quanto disposto dagli articoli 7, 8, comma II°, lett. A e B (divieto di costituzione di un profilo professionale articolato su aree diverse) consentisse comunque di spezzare il profilo unico del cancelliere sulle aree II^ (cancelliere B3) e III^ (funzionario giudiziario); -quanto disposto all'articolo 10, commi II° e IV° (completamento delle progressioni economico giuridiche previste dal C.C.N.L. 1998/2001 prima di quelle solo economiche del C.C.N.L. 2006/2009) consentisse al Ministero di avviare il bando 9/8/2010



senza aver prima completato i bandi di cui al C.C.N.L. 1998/2001; - quanto disposto all'articolo 10, comma VI* (prioritaria indizione delle procedure per i passaggi d'area per la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse), consentisse al Ministero di procedere con il bando del 9/8/2010 senza avviare prima la ricomposizione dei profili previsti dalla norma predetta;

letta la memoria depositata in data 11/9/2012 con la quale il Ministero convenuto, contestando quanto dedotto dai ricorrenti, chiede: disattesa ogni contraria istanza, deduzione un'eccezione:-dichiarare il difetto di giurisdizione e/O inammissibile il ricorso per quanto sopra evidenziato; -rigettare, nel merito, il ricorso perché infondato;-dichiarare la prescrizione in ordine agli emolumenti nei termini sopra esposti;

letti i documenti non rispettivi atti introduttivi;

lette le note conclusive autorizzate depositato in entrambe le parti;

sentiti difensori delle parti all'udienza di discussione del 8/3/2013, all'odierna udienza del 15/3/2013 la causa viene decisa come da dispositivo di seguito riportato e per le ragioni di seguito svolte:

Il ricorso è parzialmente fondato

Si osserva quanto alla questione oggetto del presente giudizio ed in fatto:

- i ricorrenti sono tutti dipendenti del ministero di Giustizia in servizio presso diversi Uffici Giudiziari di Venezia e, in applicazione del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001 (del 16/2/99), sono stati inquadrati nell'Area B – posizione economica B3;
- il CCI per il personale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5/4/2000, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 1998/2001, ha collocato i B3 (assistente giudiziario ex d.p.r. 1219/84) – e quindi i ricorrenti - nella << figura professionale del cancelliere>> (vd. art. 23) unitamente ai C1 (già collaboratore di cancelleria ex d.p.r. 1219/84) e ai C2 (già funzionario di cancelleria ex d.p.r. 1219/84);
- pertanto con il C.C.I. del 5/4/2000 si è prevista una figura trasversale di cancelliere e sono stati previsti percorsi di mobilità verticale con la possibilità anche del passaggio di aree;
- in particolare al Protocollo allegato 2 C.C.I. 5/4/2000 l'Amministrazione convenuta si impegnava a coprire tutti i posti vacanti nella posizione C3 mediante procedure selettive cui dovevano partecipare il personale delle posizioni C1 e C2, e successivamente e



progressivamente a procedere ad ulteriore procedure selettive per la copertura dei posti in posizione C2, poi C1, poi dei posti vacanti nell'Area B;

- il Ministero dava avvio ad alcune delle selezioni senza però riuscire a completarne nessuna in quanto l'Autorità Giudiziaria, adita presso varie sedi giudiziarie italiane, disponeva con plurimi decisioni la sospensione dei percorsi di progressione, dichiara la illegittimità dei bandi e la nullità ovvero l'illegittimità dei criteri delle selezioni e delle disposizioni del C.C.N.L. in materia di passaggi;

- poiché, dunque, si sarebbe dovuto procedere dapprima alla copertura dei posti delle posizioni apicali e poi a quelle inferiori non era possibile procedere con altre selezioni, dato che erano state bloccate le procedure per la copertura dei posti apicali;

- negli anni successivi i Sindacati ed il Ministero cercavano di porre rimedio a questa situazione di stallo siglando gli accordi in data 12/6/2003 (doc. 12), 14/10/2003 (doc. 13) e 29/10/2003 (doc. 14); detti accordi venivano tuttavia censurati dal TAR del Lazio con sentenza 14/7/2004 (doc. 15); veniva poi siglato un ulteriore accordo in data 9/11/2006 (doc. 16); nonostante, poi, il Consiglio di Stato nel 2009 avesse annullato la sentenza del TAR di cui sopra il Ministero non riprendeva più le selezioni e veniva poi ripetutamente condannato al pagamento dei danni causati per tale inadempimento ai propri dipendenti (vd. ad esempio doc. 18);

- i ricorrenti - ad eccezione di

partecipavano a dette selezioni (vd. doc. 11: selezione per il passaggio da B3 a C1);

- i ricorrenti pertanto non hanno potuto concorrere nella procedura per il passaggio dall'Area B - posizione economica B3 all'Area C - posizione economica C1;

- in data 14/0/2007 veniva siglato il nuovo C.C.N.L. Comparto Ministeri 2006/2009 il quale introduceva un nuovo sistema di classificazione del personale, articolato su tre AREE (I, II e III) ognuna articolata al proprio interno in << fasce retributive>> (doc. 5 ricorrenti) con la previsione di << progressioni tra le aree>> e di << sviluppi economici all'interno delle aree>> (vd. artt. 12 - 19);

- all'art. 10 C.C.N.L. 2006/2009 si prevedeva << 1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella



fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).

2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma 1. (...)

4. Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa. (...)

6. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all'utenza, le amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di area, la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse.>>

- in data 29/7/2010 il Ministero della Giustizia sottoscriveva con sigle sindacali rappresentanti solo il 44% dei dipendenti un nuovo C.C.N.L. Integrativo recante il nuovo ordinamento professionale del personale in adeguamento al C.C.N.L. 2006/2009;

- in particolare, per quanto qui d'interesse, all'art. 16 ("i profili professionali dell'amministrazione giudiziaria") si prevedeva nella prima area il solo profilo professionale di ausiliario, nella seconda area nove profili professionali (diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno) tra le quali il "cancelliere", nella terza area nove profili professionali (diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno) tra i quali il "funzionario giudiziario";

- lamentano i ricorrenti – già cancellieri B3, ora cancellieri Area II/F3 – che, oltre ad essere stato loro illegittimamente impedito di accedere all'Area C – C1 con la conseguenza di ritrovarsi ora nell'Area II/F3 invece che Area III/F1, il nuovo profilo professionale delineato dal C.C.N.L. Integrativo del 29/7/2010 ha comportato un grave demansionamento perché mentre il



precedente profilo professionale prevedeva che i cancellieri inseriti in B3, B3 super e C1 svolgessero indifferentemente tutti gli atti che la legge attribuisce a tale ausiliario il nuovo ordinamento affida all'attuale cancelliere inquadrato nell'Area II solo le mansioni di collaborazione qualificata con il Magistrato mentre tutte le mansioni relative al compimento di tutti gli atti "attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere" competono oggi solo agli appartenenti al nuovo profilo professionale di "funzionario giudiziario" inquadrato nell'Area III (nella quale sono confluiti gli ex cancellieri C1 e C1S) fasce economiche F1 e F2;

- il 9/8/2010 il Ministero resistente pubblicava il bando di selezione per l'attribuzione della sola fascia economica superiore le cui domande dovevano essere presentate perentoriamente entro il 30/9/2010 (vd. doc. 7 ricorrenti);

- i ricorrenti lamentano che il C.C.N.L. Integrativo 29/7/2010, il bando di selezione del 9/8/2010 e la circolare esplicativa del bando del 16/8/2010 si pongono in contrasto con il C.C.N.L. 2006/2009, C.C.N.L. 1998/2001 e C.C.N.L. Integrativo 5/4/2000 con le norme i principi di cui al d.lvo 165/2001 ledendo una serie di diritti soggettivi ivi previsti e creando un irreversibile handicap di carriera ed un danno economico, in particolare i ricorrenti lamentano: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 4 C.C.N.L. 2006/2009: in base a detta disposizione l'Amministrazione era tenuta a portare a compimento tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate; i ricorrenti avevano maturato il diritto a concorrere alle procedure selettive per il passaggio dall'Area B/B3 all'Area C/C1 prima dell'ulteriore progressione – solo economica – operata con il Bando 9/8/2010; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 6°, C.C.N.L. 2006/2009: il C.C.I. 29/7/2010 nello scomporre in due aree distinte – seconda e terza – la figura professionale del cancelliere, configurata nel C.C.I. 2000 in un profilo unitario e senza prevedere né attuare il passaggio verticale previsto dal C.C.N.L. 1998/2001 – C.C.I. 2000 ha violato l'obbligo imposto dall'art. 10, comma 6, C.C.N.L. 2006/2009 di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 C.C.N.L. 2006/2009, lettere A) e B) – violazione dell'art. 52 d.lvo 165/2001: il C.C.I. 29/7/2010 ha scomposto il profilo professionale di cancelliere tra la AREA II[^] e l'AREA III[^] in violazione dell'art. 8 lett. a) e b) C.C.N.L. 2006/2009 il quale faceva espresso divieto di << costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su aree diverse>>; 4) demansionamento del cancelliere B3 – violazione degli artt. 2 e 52 d.lvo 165/2001 e degli artt.



6, comma 5, ed 8, comma 2, lettere e): i ricorrenti confrontando le declaratorie del cancelliere B3 e C1 nel C.C.I. 5/4/2000 e nel C.C.I. 29/7/2010 e le declaratorie dell'operatore giudiziario B2, dell'operatore giudiziario B3 e del cancelliere B3 contenute nel C.C.I. 5/4/2000 e le declaratorie dell'assistente giudiziario (nel quale sono confluite le figure dell'operatore giudiziario B2 e B3) e del cancelliere B3 secondo il C.C.I. 29/7/2010 evidenziano che, da una parte, sono stati loro sottratte le mansioni relative all'esecuzione << di tutti gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori>> e, dall'altra, sono state attribuite alle figure inferiori – ex operatori giudiziari B2 e B3 – le medesime mansioni di assistenza al magistrato; ciò con violazione dell'art. 52 e 2 del d.lvo 165/2001 e dell'art. 8 lettere e) C.C.N.L. 2006/2009s dei nuovi profili professionali << il rispetto dell'inquadramento già acquisito nel sistema di classificazione>>; 5) violazione delle norme in materia di rappresentatività sindacale: deducono i ricorrenti che il C.C.I. 29/7/2010 è stato sottoscritto da tre sigle sindacali e cioè da CISL, CONFSAL e FEDERINTESA; dubitano della legittimazione di FEDERINTESA in quanto quest'ultima organizzazione non era firmataria del C.C.N.L. 2006/2009 mentre in virtù degli artt. 4, 8 e 10 C.C.N.L. 19/2/1999 "le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL comparto" "sottoscrivono il contratto collettivo integrativo"; in ogni caso anche ammettendo che FEDERINTESA fosse legittimata alla sottoscrizione del C.C.I. Quest'ultimo risultava essere stato sottoscritto da tre OO.SS. Che complessivamente rappresentavano il 44,15%; se il C.C.I. fosse stato sottoscritto da OO.SS. Che integravano i criteri di rappresentatività dell'art. 43 – cioè nel loro complesso almeno il 51% - nulla potrebbe forse obiettarsi al Ministero in ordine a tutte le scelte operate con il C.C.I. 29/7/2010 – e ciò alla luce di Cass. 15210/2010 e 16038/2010 – non sussistendo la predetta copertura delle parti sociali il Ministero poteva procedere, ai sensi dell'art. 40, unilateralmente e provvisoriamente senza che per tale ragione il contratto fosse nullo ma con l'avvertenza che ogni singola clausola può e deve essere soggetta al controllo giudiziario; 6) deducono pertanto i ricorrenti che ai sensi degli artt. 2 commi 2, 3 e 3bis, 40 comma 3 e 52 comma 1 le disposizioni del C.C.I. 29/7/2010 in contrasto con il C.C.N.L. di Comparto e i contratti individuali di lavoro modificati unilateralmente in applicazione del C.C.I. 29/7/2010 sono nulle e debbono essere sostituite con le norme imperative inderogabili;



- il Ministero di Giustizia eccepisce e deduce: 1) il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, controvertendosi in materia di passaggio di Area; 2) l'inammissibilità della domanda tesa ad ottenere la condanna del Ministero della Giustizia a portare a compimento procedure concorsuali ex C.C.I. 5/4/2000 per l'accesso alla professionalità del Cancelliere posizione C1 nei confronti dei ricorrenti assunti in data successiva alla pubblicazione del bando della procedura di riqualificazione (Ruggero, Vian, Loci, Arciprete, Campanelli, Fontana); 3) inammissibilità per mancanza di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti essendo inammissibile le doglianze dei ricorrenti aventi ad oggetto comportamenti dell'amministrazione inerenti lo svolgimento di procedure di contrattazione, in quanto le situazioni giuridiche inerenti la partecipazione alle procedure sindacali di contrattazione sono giuridicamente rinvenibili in capo alle parti sociali; in ogni caso è infondata l'eccezione di nullità del C.C.I. Atteso che in sede di contrattazione integrativa vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile secondo una valutazione che spetta all'amministrazione mentre l'art. 8 del C.C.N.L. 1999 fa riferimento alle organizzazioni firmatarie del C.C.N.L. Comparto senza alcuna limitazione espressa alle sole organizzazioni che lo abbiano originariamente sottoscritto; 4) carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti in quanto il completamento delle procedure di riqualificazione non sarebbe più possibile per lo sbarramento che l'eventuale reviviscenza delle procedure così come originariamente concepite incontrerebbero nei principi della Costituzione; allo stato inoltre dato il superamento delle norme contrattuali precedenti che supportavano i bandi di selezione interna non sarebbe più possibile procedere al loro emendamento, si dovrebbe avviare nuove procedure; 5) eccepisce la prescrizione quinquennale; 6) nel merito, rileva che: i ricorrenti non hanno allegato che avrebbero dovuto superare un concorso per accedere all'Area C; la infondatezza della domanda di sospensione dell'ordinamento professionale fino al completamento delle procedure di riqualificazione trattandosi di misura cautelare; i ricorrenti non hanno mai contestato le tabelle di trasposizione del personale né quelle allegate al C.C.N.L. 1998-2001 né quelle allegate al C.C.I. 29/7/2010; l'inquadramento di cui al C.C.I. 5/4/2000 avesse carattere provvisorio; per giurisprudenza costante della S.C. è demandato alle parti sociali il compito di definire nel modo ritenuto più opportuno e congruo il contenuto professionale delle singole qualifiche; alcun demansionamento si è verificato atteso che ai cancellieri ex B3 è riconosciuta l'attività di



collaborazione qualificata al magistrato; i ricorrenti non hanno dimostrato di possedere il titolo di studio – diploma di laurea – per l'accesso all'area superiore rivendicata; il C.C.N.L. 1998/2001 risulta definitivamente superato dai divieti normativi introdotti con il d.lvo 150/2009 (a decorrere dal 1/1/2010 le amministrazioni pubbliche coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, si tratta di procedure che le parti sociali hanno inteso abbandonare in attesa di ulteriori sviluppi legislativi; il C.C.I. 2972010 non è stato stipulato in carenza di potere poiché si tratta di materia attribuita all'autonomia collettiva.

In punto di diritto e conclusivamente si osserva:

- deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione del GO in quanto se è pur vero che, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato le procedure concorsuali, attribuite alla giurisdizione amministrativa "ex" art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, comprendono anche quelle dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, con progressione verticale consistente nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa (vd. tra le altre Cass SSUU 9164/2006; 2288/2008; 21558/2009), ciò vale quando si controverte di tali procedure e non quando, come nel caso in esame, si lamenta la mancata attivazione delle predette procedure chiedendo che l'Amministrazione sia condannata a darvi esecuzione;
- deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione in quanto i ricorrenti non chiedono la condanna al pagamento di alcuna somma;
- deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti in quanto la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente <<alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione>>, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza (tra le altre Cass. n. 14177 del 27/06/2011), e secondo la prospettazione dei ricorrenti gli stessi lamentano il diritto al compimento delle procedure di progressione professionale previste dal C.C.I. 5/4/2000 e fatte salve dall'art. 10 C.C.N.L. 2006/2009,

- in tal modo i ricorrenti prospettano un loro diritto soggettivo essendosi il Ministero impegnato a procedere a dette procedure di progressione professionale che il C.C.N.L. Comparto Ministeri 2006/2009 ha imposto di portare a compimento;
- deve anche rigettarsi l'eccezione di difetto d'interesse ad agire atteso che questo - quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. - <<va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno>> e deve avere necessariamente carattere attuale, trascendendo <<il piano di una mera prospettiva soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza>> restando escluso solamente <<quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche>> (vd. tra l'altro Cass. n. 24434 del 23/11/2007);
- orbene secondo la prospettiva dei ricorrenti gli stessi sono stati lesi in un proprio diritto soggettivo derivante dalla omessa attivazione delle procedure che con il C.C.N.L. Comparto ministeri 2006/2009 le amministrazioni dello stato si erano impegnate a portare a completamento;
- i ricorrenti hanno anche evidenziato che se fossero state portate a termine le procedure di selezione indette sulla scorta del C.C.N.L. 1998/2001 prima di procedere alla progressione solo economica di cui al bando del 9/8/2010 i ricorrenti avrebbero potuto aspirare all'Area III/F4; i ricorrenti lamentano altresì che l'espletamento della procedura per la sola progressione economica di cui al bando di selezione del 9/8/2000 prima di dare corso alle procedure di progressione previste dal C.C.N.L. 1998/2001 comportava una minor retribuzione annua (rispetto all'espletamento prima della progressione prevista dal C.C.N.L. 1998/2001 e poi di quella di cui al bando 9/8/2010) di € 723,28 annui destinati ad incrementarsi ad ogni successivo adeguamento contrattuale agli indici Istat;
- passando al merito della questione oggetto di causa deve in primo luogo accogliersi la domanda volta ad ottenere la condanna del Ministero di Giustizia a riattivare o portare a compimento le procedure di progressione professionale di cui al C.C.N.L. 1998/2001 e C.C.I. 5/4/2000;



- invero il C.C.N.L. Comparto 2006/2009 all'art. 10 – come sopra riportato – aveva previsto, al 4° comma che, << *Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa. (...)>>;*
- con tale disposizione dunque l'Amministrazione – quindi tutti i Ministeri – aveva assunto l'obbligo di portare a compimento <<tutte>> le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione << già programmate, concordate o attivate>>, ove questa ampia previsione ben comprendeva l'ipotesi, quale quella del Ministero di Giustizia, nel quale le procedure concordate con C.C.I. 5/4/2000 era state attivate ma poi bloccate a seguito dell'intervento di vari uffici giudiziari, in modo tale che il nuovo inquadramento dei dipendenti avvenisse sulla scorta delle progressioni di carriera che erano state previste dal precedente di C.C.N.L.;
- anche il Ministero di Giustizia dunque era tenuto a portare a compimento le procedure di progressione professionale già attivate sulla scorta del C.C.N.L. 1998/2001;
- secondo il Ministero resistente lo stesso non era tenuto a portare a compimento le procedure di selezione in quanto mai avrebbe potuto portarle a compimento “secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa”;
- orbene, questo Giudice in ben due pronunce ha condannato il Ministero di Giustizia al risarcimento del danno per perdita di chance in favore di vari dipendenti del Ministero di Giustizia in servizio presso Uffici giudiziari della circoscrizione di Venezia avendo ritenuto il Ministero di Giustizia inadempiente, motivando sull'inadempimento del Ministero come segue:
- <<(…) nel panorama costituito dalle numerosissime decisioni della Corte Costituzionali (erano intervenute nel frattempo le sentenze 517/2002, 373/2002, 194/2002 16 maggio 2002, n. 194) , la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 10/12/2002 che ha dichiarato la nullità dell'avviso di selezione del Ministero per il passaggio alla posizione C3, dei criteri generali per le selezioni contenuti nell'Accordo 5/4/2000 nonché delle disposizioni in tema di passaggi interni dettate dall'art. 15 CCNL (...) – ha osservato condivisibilmente la Corte d'Appello di Roma - non constitui (e non può essere qualificato) fatto del tutto



- imprevisto ed imprevedibile, idoneo, in quanto tale, a scriminare la condotta inadempiente dell'obbligo del Ministero di dare corso e di completare le procedure di riqualificazione;*
- *nello stesso senso non scrimina la condotta inadempiente del Ministero la instabilità del quadro giurisprudenziale (...), che diventò sempre più consistente, nel tempo successivo alla stipula dell'Accordo Integrativo dell'ottobre 2003 (vd. doc. 4 memoria di costituzione), il quale ultimo prevede il reclutamento anche dall'esterno, e, al termine del percorso formativo, una sorta di esame finale;*
 - *tuttavia ormai le diverse procedure di riqualificazione laddove avviate erano divenute oggetto di sospensione ovvero annullamento, di provvedimenti cautelari a tutela di singoli lavoratori, con effetto sospensivo circolare, in virtù del sistema a cascata delle singole procedure di riqualificazione (dalla qualifica più alta a quella più bassa);*
 - *è poi pacifico che il TAR del Lazio con ordinanza 16/3/2004 aveva disposto la sospensione della procedura di riqualificazione per il passaggio alla posizione economica C3 profilo direttore di cancelleria sicché la medesima ha subito una nuova battuta di arresto sino al 9/11/2006, data, questa, di sottoscrizione di un ulteriore protocollo con il quale le parti negoziali si limitarono a prendere atto del fallimento delle procedure di riqualificazione previste dal CCNL 1998-2001 e concordarono di effettuare procedure accelerate di riqualificazione, dichiararono l'intento di definire criteri oggettivi (quali il titolo di studio e l'esperienza professionale) e di realizzare per quanto possibile una progressione contestuale del personale, che per quanto risulta agli atti del processo non è mai stata avviata, perché superata per effetto della entrata in vigore del CCNL del 14/9/2007 che contiene una nuova classificazione del personale;*
 - *così ricostruita l'intera vicenda dedotta in giudizio (...), l'inadempimento del Ministero all'obbligo di avviare e completare le procedure di riqualificazione degli odierni appellanti non può ritenersi in alcun modo scriminato;*
 - *sul Ministero gravava, infatti, l'onere di verificare, in concreto, la propria capacità di adempimento delle obbligazioni assunte, di poter mantenere o meno gli impegni che derivavano dagli accordi collettivi che stipulava (vd. Cass. 10019/1997, 1950/1979) e non può, dunque, oggi invocare quale esonero di responsabilità le pronunzie dei giudici (ordinari ed amministrativi) che sono intervenuti sulle procedure di riqualificazione perché, per le ragioni sopra svolte, quelle pronunzie – come correttamente evidenziato dalla Corte d'Appello di Roma -*



- non erano affatto imprevedibili;
- la circostanza che le attività relative alla riqualificazione dovessero essere realizzate con le forme della negoziazione collettiva non alleggerisce il carico di responsabilità che gravava sul Ministero in quanto la Pubblica Amministrazione, in osservanza al principio di buon andamento (art. 97 Cost., comma 1), deve rispondere all'affidamento in essa riposto dai suoi dipendenti anche prevenendo e, se necessario, correggendo gli errori nei quali incorre la controparte negoziale;
 - sotto altro profilo, la difesa del Ministero non può essere condivisa in quanto – facendo propria l'argomentazione di Tribunale di Venezia 15/10/2009 – si tratta nel concreto di applicare non solo le regole generali in tema di buon andamento dell'amministrazione e di rispetto di correttezza e buona fede, ma anche, in via diretta e prioritaria, i principi che regolano l'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - invero, come già osservato, nella fattispecie oggetto di causa si è in presenza di un obbligo contrattuale almeno in virtù del rilievo che la pubblica amministrazione ha manifestato la volontà di dare avvio alle procedure selettive;
 - ed in effetti la difesa del Ministero è comunque infondata sia che sia volta ad escludere l'imputabilità dei danni dal punto di vista soggettivo, sia quale difesa volta a dimostrare l'impossibilità sopravvenuta di adempiere la prestazione;
 - le numerose pronunce giurisprudenziali intervenute in merito alle prove ed ai criteri selettivi dimostrano infatti semmai ulteriormente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo contrattualmente assunto – comunque ed in ogni caso manifestando la volontà di avviare le procedure di riqualificazione - di riqualificare i propri dipendenti;
 - l'adozione di criteri selettivi illegittimi con conseguente illegittimità delle prove selettive indette integra infatti inadempimento dell'obbligo di dare corso alla riqualificazione, integrando in particolare - nell'ambito delle categorie generali civilistiche in tema di adempimento delle obbligazioni contrattuali - una tipica ipotesi di inesatto adempimento;
 - il relativo regime probatorio è caratterizzato, come ogni altra ipotesi di inadempimento di un' obbligazione, dall'onere per il creditore di provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della



prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia, nel caso, appunto, di inesatto adempimento, dell'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (vd. tra le altre Cass. SS.UU. n. 13533/01);

- nel caso in esame il Ministero non ha certo provato l'esatto adempimento (e cioè espletamento di procedure di riqualificazione legittime) e non ha nemmeno provato di essersi attivato con diligenza per addivenire a tale risultato;
- in particolare non risulta che a fronte delle pronunce giurisprudenziali intervenute il Ministero si sia reso parte diligente convocando le organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di pattuire, proprio sulla scorta dei rilievi contenuti nelle pronunce stesse, altri criteri, questa volta validi, ed avviare così nuove procedure selettive;
- anzi dopo la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme dell'ottobre 2002 nulla è accaduto fino alla stipula del CCNL nel giugno 2003 e dopo l'ordinanza del TAR Lazio del 16/3/2004 di sospensione della nuova selezione avviata nulla è accaduto fino al Protocollo di intesa del 9/11/2006;
- evidentemente neppure le pattuizioni contenute nel Protocollo d'intesa hanno consentito di definire finalmente i criteri di selezione ed hanno reso possibile avviare le procedure selettive che non sono mai state iniziate;
- per il mancato adempimento dell'obbligo contrattuale assunto il Ministero è dunque responsabile ex art 1218 c.c. – trattasi di responsabilità contrattuale che sussiste quando il debitore non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno - e tale responsabilità rende fondata la domanda di risarcimento dei danni per perdita di chance, ossia per perdita della possibilità di conseguire il risultato favorevole costituito dalla progressione di carriera, segnatamente dal conseguimento della posizione economica superiore; ...>> (vd. Sentenza n. 594 del 16/5/2012);
- ugualmente è a dirsi nella presente fattispecie: la disposizione del comma 4 dell'art. 10 C.C.N.L. non può che essere interpretato nel senso che il Ministero era tenuto a portare a compimento le procedure di progressione professionale già attivate " secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa" ovviamente conformemente alla legge ove ciò che era sufficiente era prevedere che i posti di C3^{e C2} non fossero interamente ricoperti con la progressione interna;

-
- del resto con il Protocollo 9/11/2006 le parti contrattuali non solo avevano preso atto del fallimento delle procedure di riqualificazione previste dal C.C.N.L. 1998-2001 ma avevano anche concordato di effettuare procedure accelerate e semplificate di riqualificazione, dichiarando l'intento di definire criteri oggettivi (quali il titolo di studio e l'esperienza professionale) e di realizzare per quanto possibile una progressione professionale del personale;
 - a ciò si aggiunga che, successivamente al C.C.N.L. 2006/2009, nell'Allegato al Documento di Programmazione economico – finanziaria per gli anni 2010 – 2013 nella parte relativa al Ministero della Giustizia tra gli obiettivi da raggiungere al n. 1 era indicato la <<riqualificazione del personale amministrativo finalizzata alla valorizzazione delle professionalità esistenti >> (il punto non è contestato);
 - il C.C.N.L. 2006/2009 con la disposizione in commento non aveva fatto altro che ribadire la necessità di portare a compimento le procedure di riqualificazioni già attivate, prima di procedere al nuovo inquadramento, ovvero prevedendo al comma 2 dell'art. 10 che nel caso in cui fossero ancora in corso le selezioni previste dal precedente C.C.N.L. Il primo inquadramento avvenisse secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. medesimo e che successivamente, superata la selezione, si provvedesse ad un nuovo inquadramento del dipendente;
 - questo Giudice ha già avuto modo di affermare (vd. sentenza sopra citata) che il Ministero di Giustizia con la pubblicazione dei bandi di selezione aveva assunto l'obbligo contrattuale nei confronti dei propri dipendenti di portare a compimento le relative procedure di progressione professionale, obbligo – si ripete – che è stato ribadito con il Protocollo 9/11/2006 e poi dal C.C.N.L. Comparto Ministeri 2006/2009;
 - conseguentemente deve condannarsi il Ministero della Giustizia a riavviare o a portare a compimento le procedure concorsuali di cui al previgente C.C.N.L. 1998/2001 (in particolare la procedura per l'accesso alla posizione C1) e a rideterminare alla luce delle progressioni che ne risulteranno gli effetti del bando 9/8/2010 per ciascuno dei ricorrenti, da intendersi per ciascuno dei ricorrenti che avrebbero potuto partecipare alle selezioni di cui al C.C.I. 5/4/2000 ad esclusione quindi dei ricorrenti che non avevano partecipato

e/o quelli che erano stati assunti successivamente (oltre a

- quanto alle altre questioni oggetto di causa questo Giudice ritiene pacifico e non pone in discussione il principio espresso dal S.C. secondo il quale nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato (vd. tra le altre Cass. 1907/2010), di talché – per esempio - le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (Cass. da ultimo citata; questo giudice si era già espresso in questi termini nella propria ordinanza cautelare del 19/10/2010 – RG 1961/10);
- ritiene poi questo Giudice di dissentire in parte dalle argomentazioni giuridiche svolte dai ricorrenti, ritenendo che la questione debba essere risolta nei termini che saranno di seguito esposti;
- questo Giudice condivide anche l'orientamento espresso da alcuni giudici di merito secondo il quale il principio maggioritario di cui all'art. 43, comma 3, d.lvo 165/2001 non opera con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa;
- invero – seppur escluso che le note esplicative dell'ARAN possano vincolare questo Giudice nell'interpretazione della legge - dal tenore dell'art. 43 comma 3 d.lvo 165/2001 secondo il quale l'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito, e quindi dal riferimento contenuto nella norma all'ARAN – ossia al soggetto legittimato a sottoscrivere per la parte pubblica solo i C.C.N.L. di Comparto – e alla media tra il dato associativo ed il dato elettorale <<nel comparto>>, si evince che tale disposizione

trova applicazione sono in riferimento alla contrattazione collettiva di comparto e non alla contrattazione integrativa;

- la questione dell'ammissibilità alla contrattazione integrativa di OO.SS. che non abbiano sottoscritto il C.C.N.L. Comparto deve ad avviso di questo Giudice essere risolta, invece, nel senso che siano ammesse alla contrattazione collettiva integrativa solo le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. di Comparto;
- in questo senso ad avviso di questo Giudice depone il chiaro tenore delle norme del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001 atteso che l'art. 4 comma 1 dispone che << le parti di cui all'art. 10 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo ...>>, l'art. 10 prevede, a livello di Amministrazione (cioè di singolo Ministero) che per la parte sindacale la delegazione trattante sia composta dai soggetti sindacali di cui all'art. 8 comma 1 e detta ultima disposizione dispone che << i soggetti titolari della contrattazione integrativa di amministrazione di cui all'art. 4, comma 1, letta A) [cioè a livello di singola Amministrazione] sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. di comparto>>;
- orbene utilizzo del presente indicativo depone inequivocabilmente per l'esclusività della partecipazione alla contrattazione integrativa delle sole OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. di Comparto;
- del resto non si comprenderebbe - stante lo stretto legame (su cui si tornerà) tra contrattazione integrativa e contrattazione di comparto, come potrebbero partecipare alla prima soggetti estranei alla seconda e, d'altra parte, si arriverebbe alla conclusione aberrante per cui l'Amministrazione a livello di Ministero potrebbe contrattare anche solo con soggetti che non sono stati ammessi alla contrattazione collettiva di comparto e che quindi non godono di adeguata rappresentatività;
- ritiene poi questo Giudice che le questioni di cui si controverte attengano ai rapporti tra C.C.N.L. di Comparto e C.C.I. e vadano dunque risolte secondo le norme che regolano detti rapporti;
- invero l'art. 40 d.lvo 165/2001 (nella formulazione in vigore dal 15/11/2009) prevede al comma 3-bis << Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio



risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. (...) Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione>>;

- il medesimo art. 40, al successivo comma 3 – quinquies, prevede poi << (...) Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (...) Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni>>;
- deve pertanto condividersi quanto sostenuto dai ricorrenti, secondo i quali il C.C.I. 29/7/2010 nello scomporre in due aree distinte – seconda e terza – la figura professionale del cancelliere, configurata nel C.C.I. 2000 in un profilo unitario e senza prevedere né attuare il passaggio verticale previsto dal C.C.N.L. 1998/2001 – C.C.I. 2000 ha violato l'obbligo imposto dall'art. 10, comma 6, C.C.N.L. 2006/2009 di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi e di quello imposto dall'art. 8 C.C.N.L. 2006/2009, lettere a) e b) di costituire profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni senza possibilità di costituire uno stesso <<profilo professionale>> articolato su due aree diverse;
- invero l'art. 10, comma 6, C.C.N.L. Comparto Ministeri 2006/2009 ha previsto << Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità



degli uffici e della qualità dei servizi all'utenza, le amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di area, la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse>>;

- l'art. 8, comma 2, lett. a) e b) ha previsto poi << Ai fini della definizione dei profili professionali la contrattazione integrativa di Amministrazione terrà conto dei seguenti criteri: a) superamento dell'eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici; b) individuazione all'interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse >>;
- nel caso in esame è evidente che il Ministero di giustizia e le OOSS firmatarie del C.C.I. 29/7/2010 non si sono attenute a questi principi
- invero – come correttamente evidenziato dai ricorrenti - il C.C.N.L. 1998/2001 aveva attuato un primo passaggio nell'ambito del processo di privatizzazione del pubblico impiego statuendo la definitiva soppressione dell'ordinamento pubblicistico per qualifiche funzionali e introducendo nuovi procedimenti di avanzamento del personale diretti a sanare sia il ventennale blocco dei percorsi professionali determinato dal rigido ordinamento per qualifiche professionali sia il diffusissimo fenomeno di svolgimento di mansioni superiori indotto dall'inadeguatezza dei pregressi profili professionali;
- a tal fine l'art. 13, 1° comma, C.C.N.L. 1998/2001 aveva disposto l'accorpamento delle preesistenti 9 qualifiche funzionali previste dalla legge 312/80 in 3 aree funzionali; nell'area A erano confluite le q.f. I, II e III, nella area B le q.f. IV, V e VI e nell'area C le restanti q.f. VII, VIII e IX;
- l'art. 13, 3° comma, aveva previsto la collocazione su posizioni economiche diverse dei profili professionali contraddistinti da differenti gradi di complessità e di contenuto (<< i profili collocati nelle aree... descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da

-
- mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse>>);
- il 5° comma aveva poi rimesso a ciascun Ministero il compito di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa, i nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti (<< ...l'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree-in relazione alle proprie esigenze organizzative-è definita da ciascuna amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa a livello di amministrazione...>>);
 - il C.C.I. 5/4/2000 aveva dunque ridefinito i profili professionali, in particolare l'art. 22 (rubricato "criteri di classificazione") comma 2 ha previsto << ... nei settori di attività rispettivamente delineati da ciascun sistema di classificazione che segue sono previste, a fini classificatori, specifiche figure professionali che prefigurano percorsi di mobilità verticale articolati su varie posizioni economiche, anche appartenenti a diverse aree funzionali>>;
 - all'art. 23 è stato disciplinato i settori della professionalità informatica quale settore comune alle varie articolazioni dell'amministrazione con l'individuazione della figura professionale dell'esperto informatico diviso nella posizione economica di tre e nella posizione economica di uno, due e tre;
 - all'art. 24 sono state individuate alcune figure professionali comuni a taluni o a tutti i sistemi di classificazione dell'Amministrazione Giudiziaria, dell'Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia Minorile e degli Archivi Notarili nei relativi settori: ausiliario (articolata in Area A – A1, Area B- B1, B2 e B3), assistente sociale (articolata in Area C – C1, C2 e C3), educatore (articolata Area C- C1, C2 e C3), psicologo (articolata in Area C – C1, C2 e C3), contabile (articolata in Area B – B1, Area C – C1, C2, C3), esperto linguistico (articolato in Area B – B1, Area C - C1, C2 e C3), bibliotecario (articolata Area C – C1, C2 e C3), statistico (articolata in Area C – C1, C2 e C3);
 - all'art. 25 ("classificazione del personale appartenente all'amministrazione giudiziaria") << 1. Il personale dell'amministrazione giudiziaria è inquadrato nei seguenti settori: a) settore della professionalità amministrativo-giudiziaria; b) settore della professionalità tecnica. 2. Il settore a) comprende le posizioni economiche: A1, B1, B2, B3, C1, C2 e C3. 3. nelle

posizioni che seguono il riferimento alla mansioni proprie di dipendenti di diversa professionalità collocati su altre posizioni economiche in mancanza di indicazioni diversa da intendersi limitato alle posizioni economiche collocate nella medesima figura professionale. 4. Al fine di rispecchiare le specifiche esigenze dell'amministrazione giudiziaria, le caratteristiche professionali nelle diverse posizioni economiche delle aree funzionali sono specificamente sostituite come segue: settore della professionalità amministrativo-giudiziaria nel settore della professionalità amministrativa giudiziaria rientrano le figure professionali dell'ausiliario, dell'operatore giudiziario, del cancelliere, del direttore di cancelleria, dell'ufficiale giudiziario...>>;

- per quanto riguarda la figura professionale del cancelliere, la stessa risultava articolata tra Area Funzionale B-Posizione Economica B3 e Area Funzionale C-Posizioni Economiche C1 e C2; invece la figura professionale del direttore di cancelleria era collocata unicamente nell'Area Funzionale C- Posizione Economica C3;
- la figura professionale del cancelliere B3 (ex assistente giudiziario) era così descritta <<lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali, ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori >>; quella del cancelliere C1 (ex collaboratore di cancelleria) era così descritta <<lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella posizione economica più elevata dell'aria immediatamente inferiore [ndr: cioè del cancelliere B3]; lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell'ambito degli uffici di cancelleria o di quest'ultima nel suo complesso quando, per le dimensioni dell'ufficio, non sia necessaria o opportuna la sua ulteriore articolazione>>; quella del cancelliere C3 (ex funzionario di cancelleria) come <<lavoratori con compito di diretto supporto alla giurisdizione, i quali, avvalendosi altresì degli



strumenti informatici in dotazione all'ufficio, compiono tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica meno elevata della stessa area [Ndr: cioè C1] o a quella più elevata dell'aria inferiore [Ndr: cioè B3] quanto la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell'ufficio; lavoratori cui è affidata la direzione degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di un'unità organica quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vitali del dirigente>>

- ora premesso che non è facilmente comprensibile quali siano gli atti di competenza del cancelliere riservati alle professionalità superiori – C1 e C2 – che i B3 non potevano compiere, né è dato comprendere la distinzione tra “collaborazione qualificata al magistrato”, “collaborazione qualificata alla giurisdizione” e “compiti di diretto supporto alla giurisdizione”, atteso che il cancelliere << documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il Giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. Quando il Giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice>> (art. 57 c.p.c.) <<attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal Giudice nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce>> (art. 58 c.p.c.; vd. artt. 28 – 46 disp. att. c.p.c. sui registri di cancelleria e gli atti del cancelliere) pare doversi condividere l'osservazione dei ricorrenti che in tal modo si era adottata una figura di compromesso tra l'esigenza di attuare puntualmente il principio di equivalenza tra le precedenti q.f. e le nuove posizioni economiche e l'esigenza di unificare la figura del cancelliere in un'unica posizione economica C1, in ragione della unicità secondo il codice di procedura civile, della figura del cancelliere;
- orbene, C.C.N.L. comparto ministeri 2006/2009 del 14/9/2007 a completamento della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ha previsto un nuovo sistema classificatorio



-
- (art. 6) in tre Aree (I^a, II^a e III^a) a sua volta articolate in profili professionali unici per ciascuna area;
- invero mentre l'art. 6 prevede che il sistema di classificazione del personale è articolato in tre Aree (comma 1), che << all'interno di ogni singola Area, sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini (comma 3) e che << i profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto (comma 4), l'art. 7 dispone che << ... i ciascun profilo è unico e si caratterizza per il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese>> (comma 2, seconda parte);
 - qualora si consideri poi che l'art. 8 ha posto tra i criteri ai fini della definizione dei profili professionali << l'individuazione all'interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno di uno stesso profilo professionale articolato su aree diverse>>, appare evidente che il C.C.N.L. 2006/2009 ha dettato come regola quella della costituzione di profili professionali unici nel senso che ogni profilo professionale appartenesse solo ad un'Area;
 - appare dunque evidente che il Ministero di Giustizia e le OO.SS. si sono discostate da tale limite posto alla contrattazione integrativa con conseguente nullità delle relative clausole;
 - invero il C.C.I. 29/7/2010 ha previsto il profilo professionale di cancelliere nella seconda area funzionale e nella terza area funzionale il profilo professionale di funzionario giudiziario e di direttore amministrativo;
 - nell'allegato A si legge << CANCELLIERE confluisce nel profilo la figura professionale del cancelliere, ex posizioni economiche B3 e B3S. SPECIFICHE PROFESSIONALI: Conoscenze teoriche e pratiche di medio livello; discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati; relazioni con capacità organizzative di media complessità. CONTENUTI PROFESSIONALI: Lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi



anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattimento,, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali (...)>>; << FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: Confluisce nel profilo la figura professionale del cancelliere, ex posizioni economiche C1 e C15. SPECIFICHE PROFESSIONALI: elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e gestionali in materie amministrative-giudiziarie; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità dei risultati; autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali. CONTENUTI PROFESSIONALI: attività di contenuto specialistico, con assunzione di compiti di gestione per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente, lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere. Lavoratori che svolgono attività di direzione di una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria. Lavoratori che partecipano all'attività didattica dell'amministrazione per le materie di competenza>>;

- ora al di là della denominazione utilizzata di " cancelliere" per l'ex B3 e "funzionario giudiziario" per l'ex C1 appare evidente che la originaria figura professionale del "cancelliere" prevista dal C.C.I. 5/4/2000 è stata scorporata negli attuali profili professionali del "cancelliere"- Area II (ex B3) e del " funzionario giudiziario" - Area III (ex C1) senza significative differenze con le declaratorie/descrizioni di cui al C.C.I. 5/4/2000;
- anzi vi è da sottolineare che (il punto sarà sviluppato nel prosieguo), in palese contraddizione con la formale attribuzione dell'unico profilo professionale di cancelliere all'ex B3 (ora Area II – F2), mentre nel C.C.I. 5/4/2003 al cancelliere B3 erano attribuiti << compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali, ed eseguendo gli atti attribuiti alla



competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori >> nel C.C.I. 29/7/2010 sono ad esso attribuiti << compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali>> senza più alcun riferimento allo svolgimento comunque di tutti gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere, riferimento che invece permane ancora nella descrizione delle mansioni del "funzionario di cancelleria" (<<...collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere>>);

- appare pertanto evidente l'operazione compiuta dal Ministero della Giustizia in accordo solo con alcune OO.SS. - tra le quali una che, ad avviso di questo Giudice, non era nemmeno legittimata a partecipare alla contrattazione - consapevole del ruolo fondamentale che il "cancelliere" svolge nell'abito dell'Amministrazione Giudiziaria ma altresì consapevole di non aver adempito ai propri obblighi di dare attuazione alle progressioni professionali ed altresì consapevole dei vincoli imposti dal C.C.N.L. 2006/2009 in ordine alla necessaria unicità dei profili professionali ha surrettiziamente creato due profili professionali di cancelliere e funzionario giudiziario ma in concreto ha scisso la figura professionale del cancelliere in due aree diverse;
- potrebbe affermarsi che la nozione di "figura professionale" e "profilo professionale" non coincidono, ma il confronto tra l'art. 13, commi 2 e 3 C.C.N.L. 1998/2001 (<< 2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze. 3. I profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse.>>) e 6 commi 2 e 3 C.C.N.L. 2006/2009 (<< 2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e



diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A del presente CCNL. 3. All'interno di ogni singola area, sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini. 4. I profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto>>) porta a conclusioni diametralmente opposte in quanto le due nozioni appaiono pienamente sovrapponibili, seppur il C.C.N.L. 2006/2009 ha attribuito un maggior significato al ruolo dei profili professionali che l'art. 7 comma 1 definisce << risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale, nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Amministrazione>>;

- seppur è indubbio che al funzionario giudiziario sono attribuiti così come erano attribuiti (quale cancelliere C1 e C1 S) compiti ulteriori di organizzazione della cancelleria non vi è dubbio che i compiti del cancelliere sono stati ripartiti tra le due Aree;
- pertanto il C.C.I. 29/7/2010 nella parte in cui ha scomposto la figura professionale del cancelliere tra Area II e Area III ha violato i limiti posti dall'art. 10, comma 6, che imponeva la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse mediante le progressioni professionali tra aree, l'art. 6, commi 3 e 4, 7 comma 2 e 8 comma 2 lett. a) e b) del C.C.N.L. 2006/2009;
- orbene, << nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile>>, ove per violazione di vincoli e limiti di competenza deve aversi riguardo all'insieme delle regole poste dalla contrattazione collettiva e alla quale deve attenersi la contrattazione integrativa;
- pertanto deve accertarsi la nullità parziale delle norme e degli allegati del C.C.N.L. Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia siglato il 29/7/2010 nella parte in cui il profilo professionale di cancelliere di cui al C.C.N.L. 2006/2009 viene



-
- articolato in Aree diverse (cancelliere – Area II e funzionario giudiziario – Area III) e del conseguente PDG 3/8/2010;
- conseguentemente non potendosi applicare le suddette disposizioni dovrà condannarsi il Ministero di Giustizia ad applicare le disposizioni del C.C.N.L. Integrativo del 5/4/2000 relativamente al profilo di cancelliere B3 e C1 e la declaratoria ivi prevista del cancelliere B3;
 - il Ministero dovrà inoltre essere condannato a portare a compimento prioritariamente con le procedure previste dal C.C.N.L. medesimo per i passaggi di area la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse e in particolare quella relativa al profilo professionale del cancelliere (cancelliere ex B3 area II – F3 e funzionario giudiziario Area III – F1);
 - ritiene questo Giudice di non contraddire quanto affermato nella ordinanza del 19/10/2010 – RG 1961/10 (vd. doc. prodotto resistente) atteso che in quel caso il ricorso poggiava su argomentazioni e conteneva domande totalmente diverse, in quanto si chiedeva che fosse riconosciuto agli attuali Funzionari Giudiziari (ex C1) il superiore inquadramento in C2;
 - la domanda svolta sub punto 4) del ricorso appare assorbita nel capo sub 1) della presente sentenza nel senso che una volta accertata la nullità delle clausole del C.C.I. 29/7/2010 nella parte in cui il profilo professionale di cancelliere viene articolato su due Aree – mentre questo era espressamente vietato dall'art. 8, comma 2 lett. b) C.C.N.L. 2006/2009 – non potendosi più applicare tali clausole appare necessario far riferimento alle precedenti declaratorie di cui al C.C.N.L. 5/4/2000 quanto alla declaratoria del cancelliere B3;
 - non ritiene invece questo Giudice che gli siano consentite ulteriori operazioni sostitutive della volontà contrattuale collettiva espressa nel C.C.I. 29/7/2010 ostandovi i noti principi sopra riportati in tema di non sindacabilità della contrattazione collettiva quanto alle declaratorie professionali (vd. tra le altre Cass. 1907/2010);
 - quanto al lamentato demansionamento questo non appare rinvenibile nella previsione dello svolgimento di parte delle mansioni svolte dagli attuali “cancellieri” da parte dell'assistente giudiziario mentre per quanto attiene agli ulteriori profili sopra evidenziati (la soppressione della previsione che il cancelliere possa svolgere tutti gli atti di competenza di quest'ultimo non



riservati a professionalità superiori) la domanda così come formulata, si ripete, appare assorbita nella pronuncia di cui al punto 1;

- deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e che vengono liquidati ex DM 140/2012.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Ogni diversa eccezione rigettata, accerta la nullità parziale delle norme e degli allegati del C.C.N.L. Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia siglato il 29/7/2010 nella parte in cui il profilo professionale di cancelliere di cui al C.C.N.L. 2006/2009 viene articolato in Aree diverse (cancelliere – Area II e funzionario giudiziario – Area III) e del conseguente PDG 3/8/2010 e condanna il Ministero di Giustizia ad applicare le disposizioni del C.C.N.L. Integrativo del 5/4/2000 relativamente al profilo di cancelliere B3 e C1 e la declaratoria ivi prevista del cancelliere B3;
- 2) condanna il Ministero della Giustizia a riavviare o portare a compimento le procedure concorsuali di cui al previgente C.C.N.L. 1998/2001 (in particolare la procedura per l'accesso alla posizione C1) e a rideterminare alla luce delle progressioni che ne risulteranno gli effetti del bando 9/8/2010 per ciascuno dei ricorrenti;
- 3) condanna il Ministero della Giustizia in attuazione dell'art. 10, comma 6, C.C.N.L. 2006/2009 a portare a compimento prioritariamente con le procedure previste dal C.C.N.L. medesimo per i passaggi di area la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse e in particolare quella relativa al profilo professionale del cancelliere (cancelliere ex B3 area II – F3 e funzionario giudiziario Area III – F1);
- 4) assorbita la domanda svolta sub 4) del ricorso nel capo sub. 1);
- 5) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € 2000,00 (550,00 + 300,00 + 450,00 + 700,00) oltre Iva e Cpa come per legge e con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari.

Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Venezia, 15/3/2013

IL GIUDICE

dott. ssa Chiara Coppedda Calzavara

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Miuro Lugato

Depositata minuta il 14/05/2013

Depositato originale sentenza in

Cancelleria il 21/05/2013